

nominale, di ritirarla, e di lasciare che la Camera voti per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, mi unisco all'onorevole Nicotera in questa preghiera.

Voci. Sì! sì!

SORRENTINO. Io sono il primo firmatario della domanda dell'appello nominale.

Io non sono molto facile a domandare appelli nominali, ma quando si tratta di una questione grave come questa, cioè di voler seppellire la guardia nazionale (*No! no!*), è necessario che ciascuno assuma la sua responsabilità, e che, quando verranno simili questioni, si sappia chi le ha votate, e hi no. Ora questo non rimane salvo, se non coll'appello nominale.

L'onorevole Nicotera dice: questo tende a diffire ancora la discussione di questa legge. Ebbene, una delle due: o siamo in numero per votare, e allora voterete anche coll'appello nominale, o non siamo in numero, e allora non voterete nè in un modo nè nell'altro.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io mi credo in dovere di dichiarare altamente e sul mio onore, che con questo articolo non si tratta nè punto nè poco di sciogliere la guardia nazionale; non posso assolutamente ammettere la questione su questo terreno, poichè la guardia nazionale ha qui nulla a che fare: solo si tratta di proclamare il principio della milizia territoriale, la quale in ogni caso, in tempo di guerra, può sostituirsi alla guardia nazionale mobile. Bisogna rammentare che tuttodi sussiste la legge del 1861, fatta dietro proposta del generale Garibaldi, per la quale furono creati 220 battaglioni di guardia nazionale mobile: ora la milizia territoriale non sarebbe fatta che a sostituzione di quei battaglioni; e lo ripeto, non si tratta nè punto nè poco di compromettere l'istituzione della guardia nazionale.

Certamente può sostenersi che sia opportuno di sospendere la discussione di quest'articolo di legge, perchè la Camera forse non è in numero; ma non già perchè con esso si venga a sopprimere la guardia nazionale.

LOVITO. Io debbo dichiarare che nell'animo mio non c'è stato punto l'intenzione d'intralciare la discussione di questo progetto di legge, che, soprattutto per l'articolo 1, non sono disposto a votare, ma io devo rivolgere una brevissima osservazione all'onorevole ministro per la guerra.

Io non comprendo la conseguenza legislativa di questo secondo articolo. Che cosa significa infatti questo articolo? Niente. Noi dunque votiamo delle cose inutili, e non capisco come nella Commissione dove siedono dei giureconsulti, fra i quali l'onore-

vole Capone, consigliere di Cassazione, che m'interrompe, non sia stata avvertita questa cosa.

CAPONE. Domando la parola.

LOVITO. L'articolo 2 dice: tutti quelli che non saranno soldati fino al 39° anno di età saranno inclusi in un'altra milizia di cui si tratterà con legge speciale. Dunque, quest'articolo ci rimanda ad un'altra legge.

È naturale che questa milizia territoriale, oggi guardia nazionale, bisogna che abbia cominciamento dal 39° anno di età in poi, ma questa questione potremo discuterla quando sarà presentata l'altra legge che ci fa presentire l'articolo in discussione. Infatti, si voti o non si voti quest'articolo, ma io domando: da ciò cosa ne nasce? Nulla a mio parere.

Io prego quindi l'onorevole ministro a voler rimandare al tempo in cui si discuterà la legge di cui ho fatto cenno, la discussione di questo articolo secondo.

L'onorevole ministro, mi ricordo che poco fa diceva che l'articolo secondo sarebbe venuto ad aumentare i suoi poteri e che egli lo respingeva perchè non ne voleva troppi. Ebbene, che male c'è a rinunciare a questo articolo? Io prego vivamente l'onorevole ministro a volerlo ritirare, così ne viene di conseguenza anche il ritiro della domanda dell'appello nominale.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io debbo rispondere immediatamente all'onorevole Lovito, e dichiarare alla Camera che dell'articolo 2 non fo questione; se la Camera vuole sopprimerlo, non per questo chiederò che non si proceda ulteriormente nella discussione della legge: solamente dichiaro che non intendo ritirarlo, perchè lo credo utile, se non indispensabile, come complemento dell'articolo 1.

L'articolo 1 dice che tutti i cittadini fino al 39° anno di età sono obbligati al servizio militare; l'articolo 2 definisce quest'obbligo, e stabilisce che quelli i quali non fanno parte dell'esercito permanente o della milizia mobile debbono essere ascritti alla milizia territoriale, il cui ordinamento sarà stabilito con altra legge.

Ecco quello che questo articolo 2 afferma; esso afferma anzitutto un fatto: afferma che il Governo non può disporre di sua autorità di coloro che non appartengono all'esercito permanente od alla milizia; e quest'affermazione mi pare conveniente.

Se la Camera vuole votare contro, libera di farlo; ma io voterò in favore di questo articolo; ritirarlo non potrei.

LAZZARO. Io faccio osservare all'onorevole ministro che con quest'articolo il principio della milizia territoriale può essere per alcuni subordinato al sa-